



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 257/17/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI JESOLO (VENEZIA)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 giugno 2017;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 169/17/CONS del 18 aprile 2017, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 11 giugno 2017”*;

VISTE le note del 5 e 9 giugno 2017 (rispettivamente prot.lli n. 36216 e n. 37256) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso, unitamente alla relativa documentazione, la relazione sugli esiti conclusivi dell'istruttoria avviata nei confronti del Comune di Jesolo (VE), a seguito della denuncia inviata al medesimo Comitato dal sig. Federico Bonollo, candidato consigliere comunale del *“MoVimento 5 Stelle”*. In particolare, nella denuncia il segnalante lamentava la presunta violazione dell'art. 9, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di comunicazione istituzionale, riportando *i link* a due pagine del sito



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

istituzionale del Comune riferite ad una giornata di studio svoltasi in data 26 maggio 2017, dal titolo *“La gestione integrata dei litorali nella Regione Veneto”*, organizzata dal Collegio degli ingegneri della Provincia di Venezia e dall’Associazione idrotecnica italiana e patrocinata dal Comune, nella quale era previsto all’inizio un indirizzo di saluto del Sindaco uscente. Il competente Comitato, nel corso degli accertamenti istruttori di sua competenza, ha riscontrato sul sito istituzionale la avvenuta *«pubblicazione del comunicato sulla giornata di studio dal titolo “La gestione integrata dei litorali nella Regione Veneto” redatto dall’Ufficio Comunicazione comunale, nel quale è indicata l’avvenuta concessione del patrocinio comunale, così come da programma della suddetta giornata di studio»* con *“lo stemma del comune e [...] la previsione di un indirizzo di saluto del Sindaco all’apertura dei lavori, ancorché di fatto il Sindaco non vi abbia partecipato»* ed ha pertanto proposto all’Autorità l’adozione di un provvedimento sanzionatorio, avendo riscontrato *“la mancanza di impersonalità della comunicazione effettuata dall’Amministrazione comunale”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la nota trasmessa dal Comune di Jesolo il 6 giugno 2017, a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, in cui si rileva che *«nella giornata di studio “La gestione integrata della costa veneta”, tenutasi presso la sede municipale di Jesolo il giorno 26 maggio 2017, non è intervenuto né [...] sindaco, né altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale»*, dovendosi *“ritenere come un refuso l’annotazione nella brochure dell’intervento”* del Sindaco medesimo;

PRESA VISIONE del comunicato stampa e della locandina relativi alla manifestazione contestata, in cui compaiono riferimenti all’Ufficio Comunicazione comunale e all’indirizzo di posta elettronica, al Sindaco uscente Valerio Zoggia nel giorno di apertura dei lavori, nonché il patrocinio e il logo del Comune di Jesolo;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la pubblicazione del comunicato e della locandina relativi all'evento oggetto della denuncia sul sito istituzionale del Comune di Jesolo è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/2000;

CONSIDERATO che tali attività di comunicazione istituzionale oggetto dell'istruttoria del Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto non presentano i requisiti cui l'art. 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni riportate sul programma relativo alla giornata di studio sulla gestione integrata dei litorali nella Regione Veneto non si limitano con tono neutrale a fornire la mera comunicazione del convegno, ma costituiscono una sollecitazione con finalità promozionali alla partecipazione all'evento e, pertanto, ben avrebbero potuto essere pubblicate in forma neutra e senza enfasi promozionale senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente; quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che in tali pubblicazioni viene utilizzato il logo del Comune ed indicato il patrocinio, nonché l'Ufficio Comunicazione dell'Ente con il corrispondente indirizzo di posta elettronica;

RITENUTO, per le ragioni esposte, di condividere la proposta formulata dal competente Comitato, in quanto la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Jesolo (VE) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle attività di comunicazione istituzionale realizzate sul sito web istituzionale rivolte a promuovere l'evento dal titolo "*La gestione integrata dei litorali nella Regione Veneto*". In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato nel termine di 60 giorni dalla notifica innanzi al Tar del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Jesolo ed è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi